CAMERA DEI DEPUTATI N. **2645**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata POLIDORI

Disposizioni temporanee concernenti l'istituzione di un'indennità di vecchiaia per il lavoro di cura in ambito familiare

Presentata il 3 ottobre 2025

Onorevoli Colleghi ! – Il lavoro di cura in ambito familiare rappresenta una componente fondamentale della società, poiché garantisce il benessere individuale e collettivo. Chi svolge tale lavoro dedica energie e tempo alla cura dei familiari, alla gestione della casa e al supporto emotivo e fisico dei propri cari.

In Italia, il 75 per cento del lavoro di cura non retribuito è svolto da donne. Questo include attività domestiche e di assistenza che spesso non ricevono alcun riconoscimento economico. Inoltre, il lavoro di cura non retribuito rappresenta circa il 36 per cento del PIL nazionale, evidenziando il suo impatto significativo sull'economia del Paese.

Questo lavoro, però, è spesso invisibile e privo di un riconoscimento economico, previdenziale e sociale adeguato.

La presente proposta di legge intende introdurre un sostegno economico, sotto forma di indennità di vecchiaia, destinato a coloro – prevalentemente donne – che hanno dedicato la loro vita a prendersi cura di altri nell'ambito familiare.

L'indennità è rivolta ai soggetti che hanno dedicato almeno venti anni al lavoro di cura all'interno del nucleo familiare, con almeno un figlio, e che si trovano in età pensionabile e con redditi tali da non consentire l'accesso all'assegno sociale, ma non superiori a 1,2 volte il suo importo annuo.

L'indennità verrà erogata mensilmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. È prevista la rivalutazione biennale sia dei limiti reddituali di accesso che dell'ammontare dell'indennità, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura svolto da soggetti non retribuiti all'interno del proprio nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.

2. Per lavoro di cura si intende il lavoro casalingo svolto abitualmente ed esclusivamente in ambito familiare finalizzato alla cura, al benessere e alla qualità della vita dei componenti del nucleo familiare nonché alla cura dell'ambiente domestico, esercitato senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.

3. Per le finalità di cui al comma 1, in via sperimentale per gli anni 2026, 2027 e 2028, è istituita l'indennità di vecchiaia per il lavoro di cura in ambito familiare, consistente in un contributo annuo non reversibile di euro 4.550.

4. L'accesso all'indennità di cui al comma 3 è consentito in presenza dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, residenti in Italia, oppure cittadini di Stati membri dell'Unione europea iscritti all'anagrafe del comune di residenza da almeno dieci anni;

b) essere genitore di almeno un figlio;

c) avere maturato i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

d) avere un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF non inferiore a euro 7.002,97 e non superiore a euro 8.403,56;

e) non avere svolto altra attività lavorativa nei venti anni precedenti la richiesta.

5. Ai fini di cui al comma 4, lettera *e)*, alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di

imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti ai sensi del codice civile. Non è computato il reddito derivante dalla casa di abitazione.

6. L'indennità è erogata mensilmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) su richiesta del soggetto interessato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dell'indennità, nonché i criteri preferenziali di accesso, con particolare riferimento al numero dei figli, all'età anagrafica e al reddito, finalizzati al rispetto del limite di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornati, con cadenza biennale, i limiti di reddito di cui al comma 4, lettera *e)*, e l'ammontare dell'indennità, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

8. L'indennità è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, l'INPS annualmente provvede a stilare una graduatoria delle domande pervenute sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. L'INPS provvede altresì al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, il beneficio è ridotto proporzionalmente fino all'occorrenza della somma stanziata.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma

« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

19PDL0163660